



Disposizioni in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori edili

A.C. 1033

Dossier n° 329 - Schede di lettura
3 agosto 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1033
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Tripiedi
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	31 luglio 2018
assegnazione:	5 luglio 2019
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XII Affari sociali

Contenuto

La **proposta di legge in esame (C. 1033, Tripiedi ed altri)** modifica il D.Lgs. n. 67 del 2011 al fine di **estendere ai lavoratori edili la disciplina normativa che prevede determinati benefici previdenziali** a favore dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti.

Il provvedimento si compone di **3 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** modificano il richiamato decreto legislativo n. 67 del 2011, **inserendo la lettera d-bis)** al comma 1 dell'articolo 1, **al fine di includere i lavoratori edili** (come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008) **tra le categorie di lavoratori destinatarie dei benefici previdenziali relativi all'accesso al pensionamento anticipato** previsti dalla normativa vigente (vedi *infra*), nonché apportando modifiche di mero coordinamento ad altre disposizioni del decreto legislativo medesimo.

Sul punto, si ricorda che, in base alla normativa vigente, i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione anticipata, possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento attraverso il sistema delle "quote" ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva; dal 2013, tale requisito è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, che però rimane sospeso fino al 2026). I suddetti requisiti quindi per il 2019 e fino al 2026 sono quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva. In seguito a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e si è anticipato al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti richiesti (si richiede, infatti, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva).

L'**articolo 3** reca la **copertura finanziaria degli oneri, pari a 383 milioni** di euro a decorrere dal 2018, derivanti dall'estensione della platea dei beneficiari, disponendo che si provveda **a valere sulle risorse dell'apposito Fondo per i lavoratori usuranti** (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. n. 247 del 2007); inoltre, si prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, affinché possa riferirne al Parlamento con propria relazione e assumere le conseguenti iniziative legislative (secondo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n.468/197).

Per quanto concerne, specificamente, le risorse previste per il finanziamento dei benefici previdenziali per i lavori usuranti, l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo numero 67 del 2011 aveva (inizialmente) coperto gli oneri finanziari con le risorse del Fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni

particolarmente faticose e pesanti (istituito con l'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge numero 247 del 2007), pari a 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012, 383 milioni di euro per il 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Successivamente, il Fondo è stato rideterminato da una serie di interventi, e cioè:

- o l'articolo 1, comma 721, della legge numero 190 del 2014 ha ridotto di 150 milioni di euro (passando così da una dotazione, nel 2014, pari a 383 milioni di euro ad una dotazione pari a 233 milioni di euro annui), lo stanziamento del Fondo;
- o l'articolo 1, comma 289, della legge numero 208 del 2015 ha previsto (ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati) una riduzione del Fondo in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020;
- o l'articolo 1, comma 300, della legge numero 208 del 2015, che per la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 298 e 299 (relativi, rispettivamente, alla soppressione del divieto di cumulo di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi - non coincidenti - del corso legale di laurea e di quelli corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, e l'estensione della deroga all'applicazione di alcune riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015) ha ridotto il Fondo di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025;
- o l'articolo 1, comma 304, della legge numero 208 del 2015, che (per incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per il 2016, di 250 milioni di euro, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga), ha ridotto il Fondo per una somma pari a 150 milioni di euro;
- o l'articolo 1, comma 207, della legge numero 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), che (a fronte dell'introduzione di misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti) ha incrementato il Fondo di 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026;
- o l'articolo 1, comma 494, della legge numero 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha ridotto la dotazione del Fondo per un importo pari a 21,7 milioni di euro per il 2020 (conseguente al corrispondente incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per la medesima annualità)

Relazioni allegata o richieste

Alla proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario in quanto la materia su cui interviene la proposta di legge è attualmente regolata da una fonte di rango legislativo (decreto legislativo n.67 del 2011).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, recando norme relative all'attribuzione di benefici previdenziali, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione ("previdenza sociale").

Normativa vigente

I più recenti interventi in materia di lavori usuranti sono stati finalizzati ad agevolare l'accesso anticipato al pensionamento di determinate categorie di lavoratori, attraverso una riduzione dei requisiti previdenziali richiesti e, in particolare, la disapplicazione in via transitoria (fino al 2025) del loro adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Evoluzione normativa

Con il decreto legislativo numero 67 del 2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti, diretta, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni, mentre dal 1° gennaio 2013 il pensionamento sarebbe dovuto avvenire secondo il sistema delle "quote" (vedi *infra*).

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:

- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 19 maggio 1999);
- i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal decreto legislativo numero 66 del 2003);
- i lavoratori che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale (cosiddetta linea catena);
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà

dell'intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico.

Modifiche introdotte dal decreto legge numero 201 del 2011 (riforma Fornero)

L'articolo 24, comma 17, del decreto legge numero 201 del 2011 è intervenuto sul suddetto decreto legislativo numero 67 del 2011, operando una significativa modifica delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

La nuova disciplina pensionistica ha, in particolare, previsto:

- la limitazione agli anni dal 2008 al 2011 (anziché dal 2008 al 2012) del periodo transitorio;
- per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento per i lavoratori che svolgono attività usuranti, che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva, avvenga non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni, ma secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge numero 247 del 2007 ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva, dal 2013 requisito soggetto all'adeguamento alla speranza di vita), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato;
- per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo dal 2009 al 2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla suddetta Tabella B (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno).

In ogni caso, tali modifiche non scontavano il fatto che per i lavoratori in questione si sarebbe dovuto continuare ad applicare il regime delle decorrenze per l'accesso al trattamento pensionistico (cosiddette finestre), introdotto dall'articolo 12, comma 2 del decreto legge numero 78 del 2010.

Ulteriori interventi

L'articolo 1, commi da 206 a 208, della legge di bilancio per il 2017 (legge numero 232 del 2016) ha introdotto alcune misure volte ad agevolare l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

In particolare si è stato previsto:

- che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cosiddette finestre);
- una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato si richiede, pertanto, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente:
 - ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (rispetto alla normativa vigente si prevede che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017);
 - ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (rispetto alla normativa vigente tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).
- che in via transitoria, per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, non si procede all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata (adeguamento che proprio dal 2019 ha cadenza biennale e non più triennale);
- una modifica dei termini previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato. In particolare, si dispone che la domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse:
 - entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio 2012, come attualmente previsto);
 - entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;
 - entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione delle richiamate disposizioni è stato emanato il decreto ministeriale del 20 settembre 2017, che ha modificato il richiamato decreto ministeriale del 20 settembre 2011 (concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).

Allo stesso tempo la legge di stabilità 2018 ha disposto l'esclusione dall'adeguamento dell'incremento degli indici di speranza di vita anche i lavoratori impegnati nelle attività usuranti. Con il decreto ministeriale del 5 febbraio 2018 sono state disciplinate le modalità attuative della norma richiamata, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

Con il decreto ministeriale del 18 aprile 2018 sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio richiamato.